

N. 469-2840-2880-2888-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 469, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, TATARELLA, AGOSTINACCHIO, ALEMANNI, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARDICA, BARBIERI, BARRA, DOMENICO BASILE, VINCENZO BASILE, BENEDETTI VALENTINI, BIZZARRI, BLANCO, BONO, BRACCI, BUONTEMPO, CAPITANEO, CARDIELLO, CARRARA, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, CECCONI, CEFARATTI, COLA, COLOSIMO, COLUCCI, GIULIO CONTI, CUSCUNÀ, DELLA ROSA, DEL PRETE, DELL'UTRI, EPIFANI, FALVO, FIORI, FORESTIERE, FRAGALÀ, GAGGIOLI, GASPARRI, GISSI, GRAMAZIO, LA GRUA, LANDOLFI, LA RUSSA, LIUZZI, LO PORTO, MANZONI, MARENCO, MARENCO, MARIANO, MARINO BUCCELLATO, GIOVANNI MARINO, MARTINAT, MASTRANGELO, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MAZZONE, MENIA, MESSA, MITOLO, MORMONE, MORSELLI, MUSSOLINI, NANIA, NAPOLI, NERI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, OZZA, GIOVANNI PACE, PAMPO, PAOLONE, NICOLA PARENTI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, PETRELLI, PEZZELLA, PEZZOLI, PITZALIS, POLI BORTONE, PORCU, RALLO, ANTONIO RASTRELLI, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, ROSITANI, SALVO, SCALISI, SELVA, SIDOTI, SIMEONE, SIMONELLI, SOSPIRI, SPAGNOLETTI ZEULI, STORACE, TASCONE, TOFANI, TRANTINO, TRINGALI, URSO, VALENSISE, VENEZIA, ZACCHEO, ZACCHERA

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per consentire il voto degli italiani all'estero

Presentata il 6 maggio 1994

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 18 luglio 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale nn. 469-2840-2888. In pari data la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

**n. 2840, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**BERLINGUER, BASSANINI, VIGNERI, FASSINO, PEZZONI, SPINI, NOVELLI, MASELLI, GUERZONI, MATTIOLI, MAGRONE, MUSSI, SODA, REALE, TRIONE, CHIAROMONTE, LUCÀ, EVANGELISTI, INCORVAIA, GRASSI, RAFFAELLI, ARLACCHI, BANDOLI, BARTOLICH, BATTAFARANO, BONITO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CHIAVACCI, DI STASI, DOMENICI, DUCA, GRASSO, GRITTA GRAINER, GALILEO GUIDI, INNOCENTI, LOPE-DOTE GADALETA, LORENZETTI, LUMIA, NAVARRA, MAGDA NEGRI, OLIVERIO, PERINEI, RASTRELLI, REBECCHI, RINALDI, RUFFINO, SOLAROLI, STAMPA, SUPERCHI, TANZARELLA, TORRE, UCCHIELLI, ANGE-LINI, BIRICOTTI, BRUNALE, CALZOLAIO, CANESI, CARLI, DE SIMONE, FUMAGALLI, de BIASE GAIOTTI, GALLIANI, GIANNOTTI, GIARDIELLO, MASTROLUCA, MONTECCHI, NARDONE, ROTUNDO, SETTIMI, SITRA, STANISCI, TATTARINI, TAURINO, TURCO, VANNONI, VIGNI, ZANI**

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione  
al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai  
cittadini italiani residenti all'estero

*Presentata il 6 luglio 1995*

**n. 2880, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**MOIOLI VIGANÒ, GIOVANARDI, FUSCAGNI, FUMAGALLI CARULLI,  
GUBERT, SANZA, ROTONDI, LUCCHESI**

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per assicurare il  
diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero

*Presentata il 13 luglio 1995*

**n. 2888, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**ANDREATTA, ELIA, JERVOLINO RUSSO, MATTARELLA, PEPE, VALIANTE,  
TOIA, D'AIMMO, GERBAUDO, SERVODIO, SCANU, SORO, ZEN**

Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani  
residenti all'estero

*Presentata il 14 luglio 1995*

(Relatore: **NANIA**)

TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

**Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero.**

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge disciplina le condizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

ART. 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

## ART. 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

## PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

**n. 469, d'iniziativa dei deputati  
Tremaglia ed altri**

## ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

## ART. 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dal-

l'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

## ART. 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

**n. 2840, d'iniziativa dei deputati  
Berlinguer ed altri**

**ART. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge determina le condizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

**ART. 2.**

1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscri-

zione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

**ART. 3.**

1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una Regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni della Repubblica di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

**n. 2880, d'iniziativa dei deputati  
Moioli Viganò ed altri**

**ART. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

**ART. 2.**

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscri-

zione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

**ART. 3.**

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni della Repubblica di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

**n. 2888, d'iniziativa dei deputati  
Andreatta ed altri**

**ART. 1**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

**ART. 2.**

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscri-

zione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

**ART. 3.**

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le regioni della Repubblica di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».